

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 909 del 26 luglio 2022

Finanziamento borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Padova. Anno Accademico 2021/2022. Decreto Legislativo n. 368/99 s.m.i. - L.R. n. 9 del 14 maggio 2013 s.m.i. - L. 401/2000.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento per l'a.a. 2021/2022 si dispone il finanziamento di borse di studio destinate alla Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera per un totale di € 306.000,00, di cui € 75.000,00 per n. 3 borse per il 1° anno di corso e € 231.000,00 per le borse di studio già in essere afferenti al 2°, 3° e 4° anno di corso. Contestualmente, in base alla L.R. 19/2016, si delineano le direttive che Azienda Zero dovrà seguire per l'attivazione e l'erogazione delle risorse afferenti alla linea di spesa GSA 2022 n. 155 "Borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera di Padova (L. 401/2000)".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Analogamente a quanto previsto dal decreto legislativo 368/99 in materia di formazione post lauream dei medici, la legge 29 dicembre 2000, n. 401 recante "*Norme sull'organizzazione e sul personale settore sanitario*" all'art. 8 stabiliva che il numero dei laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post lauream avrebbe dovuto essere definito con le stesse modalità utilizzate per la determinazione del fabbisogno formativo di medici specialisti, anche ai fini della ripartizione annuale di borse di studio. Al riguardo tuttavia, non sono mai state stanziare risorse statali per il finanziamento di tali borse di studio ed in conseguenza di ciò l'Ateneo di Padova, analogamente ad altri Atenei, aveva ritenuto di non attivare le relative Scuole di specializzazione.

Il mancato avviamento protratto per diversi anni in particolare della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera aveva determinato una carenza di tali professionisti per il Servizio sanitario regionale, tenuto conto che il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, avente per oggetto "*Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale*" stabilisce come requisito specifico per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso al livello dirigenziale del ruolo sanitario, oltre il possesso della laurea attinente, anche il possesso del diploma di specializzazione, pertanto al fine di ovviare a tale carenza la Giunta regionale già a decorrere dall'a.a. 2012/2013 con provvedimento n. 963 del 18/03/2013 ha iniziato a finanziare borse di studio - di importo corrispondente al trattamento economico corrisposto agli specializzandi medici - per garantire l'attivazione della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Ateneo di Padova e la relativa frequenza dei corsi della durata di 4 anni, sottoponendo altresì alla sottoscrizione dei laureati (in possesso dei medesimi requisiti previsti per i medici) vincitori del concorso pubblico per l'accesso alla Scuola, un apposito contratto di borsa di studio, analogo, per quanto compatibile, al contratto tipo definito con il DPCM 6 luglio 2007, e contenente le medesime clausole aggiuntive poste per gli specializzandi medici. Ciò al fine di assimilarne le due posizioni, e garantire la permanenza dei professionisti così formati presso le strutture delle aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.

La legge 26 maggio 2016, n. 89, ad oggetto: "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca*", nelle more di una definizione organica della materia, ha modificato il precitato art. 8 della L. 401/2000 Dgr n. 1028 del 28/07/2021 Pagina 3 di 8 disponendo l'attivazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria per i laureati non medici a prescindere dalla rilevazione del fabbisogno e dalla erogazione di borse di studio.

Nonostante tale previsione, la quale è intervenuta per ovviare sia all'assenza di finanziamenti statali *ad hoc* sulla scorta di quelli già esistenti per le specializzazioni di area sanitaria riservate ai medici, sia alla mancata formazione protrattasi negli anni dei professionisti sanitari interessati, è stato mantenuto il percorso già intrapreso, che ha visto il Veneto quale prima Regione ad aver assicurato un trattamento, anche economico, analogo a quanto disposto dalle norme comunitarie e nazionali per i medici in formazione specialistica, e ad aver contrattualizzato il rapporto con l'Ateneo e gli specializzandi non medici, garantendo dunque una parità di trattamento tra gli specializzandi stessi.

Con provvedimenti di Giunta regionale n. 1332 del 23 agosto 2016, n. 1557 del 3 ottobre 2017, n. 1219 del 14/8/2018, n. 757 del 04/6/2019, n. 880 del 30/6/2020 e n. 1028 del 28/07/2021, è stato pertanto dato seguito all'iniziativa rispettivamente per gli anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Con nota del 16/02/2022 (protocollo regionale n. 76060 del 18/02/2022) il Direttore della Scuola di specializzazione dell'Università degli Studi di Padova ha avanzato alla Regione del Veneto una nuova richiesta di finanziamento di "almeno 8 contratti di formazione per la coorte 2021/22 della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera".

Ritenuto dar seguito alla richiesta limitatamente alle risorse finanziarie programmate e destinate allo scopo, con il presente provvedimento, si propone di procedere al finanziamento di tre borse di studio del valore ognuna di € 25.000,00 annuo lordo onnicomprensivo, per i primi due anni di corso, e di € 26.000,00 per i successivi due anni di corso, similmente al *quantum* stabilito dal DPCM 7 marzo 2007 "Costo contratto di formazione specialistica dei medici".

Per completezza, si riporta di seguito un prospetto riepilogativo che contempla le nuove tre borse di studio nonché le borse di studio già in essere e relative al 2°, 3° e 4° anno di corso per effetto delle obbligazioni già assunte, per gli importi indicati in colonna e) in base alle deliberazioni riportate in colonna f):

a	b	c	d	e	f
A.A. di immatricolazione	2021/2022 A.A. di corso	n. borse di studio	Importo unitario	Importo da erogare	DGR
2021/2022	I	3	€ 25.000,00	€ 75.000,00	Presente deliberazione
2020/2021	II	3	€ 25.000,00	€ 75.000,00	n. 1028 del 28/07/2021
2019/2020	III	3	€ 26.000,00	€ 78.000,00	n. 880 del 30/06/2020
2018/2019	IV	3	€ 26.000,00	€ 78.000,00	n. 757 del 04/06/2019
	TOTALE	12		€ 306.000,00	

Con lo scopo di monitorare di anno in anno la posizione degli iscritti e frequentanti le Scuole di specializzazione il cui contratto di borsa di studio è finanziato con risorse regionali, l'Università degli Studi di Padova è tenuta a fornire apposite attestazioni, ed ai fini della liquidazione dei finanziamenti dovuti devono presentare altresì apposite ed analitiche rendicontazioni.

Si sottolinea che, conformemente a quanto stabilito dal contratto di formazione specialistica di cui al già citato DPCM 6 luglio 2007, anche il contratto di borsa di studio, prevede all'art. 1, comma 3, che: "*Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per lo specializzando di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti allo specializzando compete l'importo della borsa di studio previsto limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso*". Con riferimento a tali evenienze, pertanto, potrebbero dover essere corrisposte ai farmacisti specializzandi ulteriori risorse, in questa sede non programmabili e che dovranno essere appositamente rendicontate dall'Ateneo di Padova.

Gli assegnatari delle borse di studio per la frequenza della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dovranno essere in possesso dei requisiti come previsti dalla sopra citata DGR n. 880/2020, ovvero:

- residenza in un Comune del Veneto da almeno tre anni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alla Scuola di specializzazione per l'anno accademico di riferimento;
- iscrizione all'Ordine professionale di afferenza nel territorio del Veneto entro la data di inizio delle attività didattiche prevista per l'anno accademico di riferimento dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Agli assegnatari delle borse di studio, nonché all'Ateneo, viene sottoposto per la sottoscrizione il contratto di borsa di studio il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 880 del 30/6/2020. Gli assegnatari dovranno altresì rendere un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui dichiarano il possesso dei requisiti previsti nonché attestano la conoscenza del contenuto del contratto di borsa di studio.

Per quanto riguarda il corrente esercizio, occorre considerare che con D.G.R. n. 102 del 07/02/2022 la Giunta regionale ha disposto l'autorizzazione all'erogazione dei finanziamenti della GSA, in esercizio 2022, da effettuarsi attraverso Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. 19/2016, incaricando il Direttore dell'Area Sanità e Sociale di

effettuare con proprio atto la programmazione di dettaglio degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2022, entro un ammontare complessivo massimo di spesa di euro 520.160.000,00.

In esecuzione di quanto stabilito dalla precitata deliberazione della Giunta regionale n. 102/2022, con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 39 del 14/03/2022 è stato approvato il programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2022, dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 155 "Borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera di Padova (L. 401/2000)" afferente al capitolo di bilancio regionale n. 103285- All. A predetto DDR n. 39/2022.

Con successivo decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 6 del 22/04/2022 è stata disposta, ai sensi della DGR n. 102/2022, l'erogazione all'Azienda Zero dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), ai sensi dell'art. 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. n. 19/2016, che ricomprende anche la linea di spesa sopra citata.

Con il presente atto si propone pertanto di:

- finanziare per l'a.a. 2021/2022 n. 3 borse di studio alla Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Padova, del valore ognuna di € 25.000,00 annuo lordo onnicomprensivo (per un totale di € 75.000,00), per il primo e secondo anno, di € 26.000,00 annuo lordo onnicomprensivo (per un totale di € 78.000,00), per il terzo e quarto anno di corso;
- determinare in € 306.000,00 il finanziamento regionale complessivo di tutte le borse di studio in essere nell'a.a. 2021/2022 presso la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Padova (come evidenziato nella tabella di cui sopra) da erogare, per il tramite di Azienda Zero, a favore dell'Università degli Studi di Padova;
- di prevedere che la copertura finanziaria di quanto previsto al punto precedente, sia a carico dei finanziamenti GSA 2022, previsti per la linea di spesa n. 155 "Borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera di Padova (L. 401/2000)";
- di disporre che Azienda Zero provveda ad erogare il finanziamento di € 306.000,00 all'Università degli studi di Padova ad esecutività del presente provvedimento;
- di stabilire che l'Ateneo di Padova alla conclusione dell'a.a. 2021/2022, entro il 31/12/2024 deve rendicontare alla Regione le somme effettivamente erogate agli aventi diritto. Eventuali importi non corrisposti (ad esempio, a causa del ritiro anticipato dello specializzando dal corso di studio) dovranno essere restituiti dall'Università ad Azienda Zero, previo decreto della Struttura regionale competente in materia che ne indicherà i termini e le modalità di restituzione. Azienda Zero dovrà mantenere ferma prioritariamente la finalizzazione degli importi restituiti a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario degli Enti del SSR, e gli importi stessi verranno ripartiti a favore delle Aziende ed Enti del SSR, secondo la destinazione economica che verrà definita dalla Giunta Regionale.

Si demandano a successivi provvedimenti il finanziamento delle tre borse di studio relativamente agli anni di corso successivi a quello di immatricolazione (a.a. 2021/2022), per tutta la durata legale del corso (4 anni), incluso il dovuto per gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità e malattia, rispetto ai quali l'Ateneo di Padova dovrà fornire apposita rendicontazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"*";

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE"*";

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il D.lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;

VISTO il DPCM 7 marzo 2007;

VISTO il Decreto MIUR n. 68 del 04/02/2015;

VISTA la legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 recante: "*Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali*" come successivamente modificata;

VISTO il DPCM 7 marzo 2007;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;

VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

VISTE le LL.RR. n. 44, 45 e 46 del 25/11/2019;

VISTA la L.R. 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la D.G.R. n. 102 del 07/02/2022;

VISTI il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 39 del 14/03/2022 e il decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 6 del 22/04/2022;

VISTE la DGR n. 880 del 30/06/2020 e la DGR n. 1028 del 28/07/2021;

delibera

1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
2. di approvare il finanziamento per l'a.a. 2021/2022 di n. 3 borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera afferente all'Università degli Studi di Padova, per tutta la durata del ciclo di studi (4 anni) del valore ognuna di € 25.000,00 annui lordi onnicomprensivi per il primo e secondo anno di corso e di € 26.000,00 annui lordi onnicomprensivi per gli anni di corso successivi;
3. di determinare in € 306.000,00 il finanziamento regionale complessivo di tutte le borse di studio in essere nell'a.a. 2021/2022 presso la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera da erogare, per il tramite di Azienda Zero, a favore dell'Università degli Studi di Padova;
4. di prevedere che la copertura finanziaria di quanto previsto al punto precedente sia a carico dei finanziamenti della GSA 2022 previsti per la linea di spesa n. 155 "Borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera di Padova (L.401/2000)", afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285;
5. di disporre che Azienda Zero provveda ad erogare il finanziamento di € 306.000,00 all'Università degli Studi di Padova, ad esecutività del presente provvedimento;
6. di stabilire che l'Ateneo di Padova alla conclusione di ogni anno accademico, entro il 31/12 dell'esercizio successivo, deve rendicontare alla Regione le somme effettivamente erogate agli aventi diritto. Eventuali importi non corrisposti dovranno essere restituiti dall'Università ad Azienda Zero, previo decreto della Struttura regionale competente in materia che ne indicherà i termini e le modalità di restituzione. Azienda Zero dovrà mantenere ferma prioritariamente la finalizzazione degli importi restituiti a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario degli Enti del SSR, e gli importi stessi verranno ripartiti a favore delle Aziende ed Enti del SSR, secondo la destinazione economica che verrà definita dalla Giunta Regionale;
7. di demandare a successivi provvedimenti il finanziamento delle borse di studio afferenti agli anni di corso successivi a quello di immatricolazione, per tutta la durata legale del corso (4 anni), incluso l'eventuale finanziamento per gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità e malattia, rispetto ai quali l'Ateneo di Padova dovrà fornire apposita rendicontazione;
8. di stabilire che gli specializzandi assegnatari delle borse di studio di cui al precedente punto 2. devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 880/2020 e riportati in premessa;
9. di stabilire che agli assegnatari delle borse di studio, nonché all'Ateneo, è sottoposto per la sottoscrizione il contratto di borsa di studio il cui schema è stato approvato con DGR n. 880 del 30/6/2020;
10. di stabilire che gli assegnatari delle borse di studio dovranno rendere una dichiarazione sostitutiva, dell'atto di notorietà in cui dichiarano il possesso dei requisiti previsti ed attestano la conoscenza del contenuto del contratto di borsa di studio;
11. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR all'esecuzione del presente atto;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

